

Sentenza, Tribunale di Milano dott. Marcello Piscopo, 25 novembre 2014

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE TERZA CIVILE

In persona del Giudice dr. Marcello Piscopo all'udienza del 21 ottobre 2014 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 88956 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell' anno 2012, avente per oggetto: opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404, secondo comma c.p.c.. vertente

TRA

Alfa

ATTRICE

E

Beta

CONVENUTA

TRIBUNALE DI MILANO

Foglio di precisazione conclusioni

In via preliminare:

- 1) ordinare la sospensione dell'esecuzione ex art 407 c.p.c. del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano chiesto ed ottenuto da Beta, ai danni di Alfa, definitivamente passato in giudicato in data 11-16.10.2007, ricorrendone i presupposti;
- 2) in accoglimento della medesima presente domanda di opposizione, per tutti i motivi esposti in narrativa, per l'effetto ed in ogni caso, dichiarare inesistente, nullo e/o privo di efficacia e comunque revocare, anche per carenza di legittimazione attiva e/o di valida procura, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n.17538/2007, chiesto ed ottenuto da Beta, ai danni di Alfa, definitivamente passato in giudicato in data 11-16.10.2007, ai sensi dell'art. 647 cpc;
- 3) accertare e dichiarare che Beta, in persona del legale rappresentante pro tempore, ovvero Gamma, in persona del legale rappresentante pro tempore, non hanno titolo per procedere all'ingiunzione pretesa dal Decreto Ingiuntivo e, di conseguenza, anche se non di pertinenza del presente giudizio di opposizione, non ha titolo a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della opponente;

Sentenza, Tribunale di Milano dott. Marcello Piscopo, 25 novembre 2014

4) condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.

Ad ogni modo sotto il profilo istruttorio si richiede la nomina di un CTU che, in via preliminare e subordinata, accerti l'applicazione nel caso di specie del combinato disposto di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 117 TUB ricorrendo la violazione da parte dell'originario istante della normativa sulla trasparenza delle operazioni e servizi bancari e solo all'esito di tale preventivo accertamento, effettui il ricalcolo della eventuale esposizione valutando se sono state correttamente applicate

1 la commissione di estinzione 0,5%;

2 trimestralizzazione degli interessi;

Una volta rieseguito il conteggio, determini il CTU sulla base dei dati rielaborati se

3. il costo totale effettivo annuo globale (TAEG) dell'operazione di finanziamento, abbia violato la normativa vigente in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari sul tasso di interesse ultralegale; indeterminabilità dello stesso.

Valuti altresì il CTU, anche all'esito della indagine che precede, se

4. il calcolo del TAEG abbia comportato violazione della legge anti usura.

Valuti; infine, il CTU se

5. i contratti di finanziamento che hanno dato origine al credito ingiunto abbiano o meno natura di "credito fondiario".

Senza intenzione di invertire l'onere della prova, avuto riguardo al fatto che compete alla banca la prova del proprio preteso credito, si richiede la esibizione, a mente dell'art. 210 c.p.c.

- a) della documentazione attestante "Informazione contrattuale", consegnata alla prima conclusione del contratto di mutuo;
- b) del "documento di sintesi", allegato ai contratti di mutuo obbligatoriamente previsto come in precedenza ecepito;
- c) della documentazione attestante l'"indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione.

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

NEL'INTERESSE DI BETA

Sentenza, Tribunale di Milano dott. Marcello Piscopo, 25 novembre 2014

Piaccia all'Eccell.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza disatteso e respinta:

In via preliminare e pregiudiziale:

accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione di terzo ordinaria ex art 404 c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa della comparsa di costituzione e risposta *sub I* quanto al rapporto con l'opposizione di terzo all'esecuzione.

Nel merito:

In principalità

Accertare e dichiarare l' inammissibilità e/o l'improcedibilità dell' opposizione per cui è causa, anche per carenza di legittimazione attiva da parte di Alfa

In subordine:

Rigettare comunque e in ogni caso le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto.

In ogni caso:

accertare la responsabilità aggravata di controparte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., e per l'effetto condannarla a pagare a Gamma la somma di euro 196.362,42, ovvero la diversa somma da accertarsi in corso di causa, anche eventualmente in via equitativa.

-Con reiezione delle istanze istruttorie e di ammissione di CTU *ex adverso* formulate.

Nelle spese

Con vittoria di compensi e spese legali, oltre iva e cpa 4%

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società attrice in epigrafe ha proposto opposizione di terzo revocatoria avverso il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 17538/2007 emesso il 03.05.2007 e depositato il 04.05.2007, ruolo n. 12457/07, rep. n. 11034, con cui è stato ingiunto ad Alfa di pagare la somma di Euro 3.927.248,31 oltre interessi e spese ivi liquidate in favore di Beta quale procuratore di I. M. s.p.a., nei cui rapporti è in seguito subentrata Gamma.

A sostegno ha premesso di essersi resa acquirente della ***** di beni immobili ipotecati a garanzia del predetto credito, assumendo che il decreto impugnato recherebbe pregiudizio ai propri interessi siccome "...destinato ad incidere pesantemente ed aggressivamente sul patrimonio" (foglio 4 dell'atto di citazione).

Radicatosi il contraddittorio si è costituita Beta opponendosi alla domanda di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.

Sentenza, Tribunale di Milano dott. Marcello Piscopo, 25 novembre 2014

Indi, respinta l'istanza di sospensione proposta ai sensi dell'art. 407 c.p.c. senza lo svolgimento di attività istruttoria la causa è stata posta in decisione.

Tanto premesso, va preliminarmente osservato che dal momento che il provvedimento impugnato è un decreto ingiuntivo, trova applicazione l'art. 56 c.p.c. che limita il rimedio straordinario in esame alla sola ipotesi di cui all'art. 404, comma secondo, c.p.c.

Ciò comporta che il gravame deve essere diretto a dimostrare non che il decreto ingiuntivo sia stato ingiustamente emesso per insussistenza del credito vantato, come di regola avviene nelle opposizioni ex art. 645 c.p.c., bensì che il decreto è l'effetto di dolo o collusione a danno del terzo opponente.

L'art. 405 c.p.c. prevede poi che la citazione deve contenere "...l'indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova", ciò anche al fine di dimostrare l'osservanza del termine di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c.

Ebbene nulla di tutto questo è dato rinvenire nell'atto di citazione, nei cui trentacinque fogli si contesta la carenza di legittimazione ad agire dell'ingiungente e la mancanza delle condizioni per l'emissione del decreto, ma mai ci si preoccupa di spiegare perché vi sarebbe stato dolo o collusione né tantomeno in quale momento sarebbero stati scoperti.

L'opposizione, pertanto, non può essere esaminata nel merito e va dichiarato inammissibile, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali nella misura di cui in dispositivo.

La condotta processuale dell'attrice, tuttavia, merita anche una sanzione ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c.

Infatti la stessa parte ha incardinato una controversia soggetta a stringenti requisiti di ammissibilità senza minimamente soffermarsi a dimostrare la sussistenza dei medesimi, nell'evidente illusorio tentativo di ottenere un'improbabile sospensione e conseguendo come unico risultato quello di coinvolgere la convenuta in defatiganti attività processuali, oltre che di offrire il proprio contributo al noto sovraccarico della Giustizia.

In applicazione della citata disposizione l'attrice va pertanto condannata al pagamento in favore della convenuta di una somma che, in considerazione della evidenziata gravità della condotta, stimasi di quantificare nel **quadruplo delle spese legali** come liquidate in dispositivo e quindi nella somma di Euro 100.000,00 oltre interessi legali dal giorno successivo alla presente decisione e fino all'effettivo pagamento.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:

Sentenza, Tribunale di Milano dott. Marcello Piscopo, 25 novembre 2014

- 1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Alfa ai sensi dell'art. 404, comma secondo, c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 17538/2007 emesso il 03.05.2007 e depositato il 04.05.2007, ruolo n. 12457/07, rep. n. 11034;
- 2) condanna Alfa al pagamento, in favore di Beta. delle spese di lite che liquida in Euro 25.000,00 comprensivi di rimborso spese a forfait oltre contributo previdenziale ed I.V.A.;
- 3) condanna Alfa al pagamento in favore di Beta ed ai sensi dell'art.96, comma terzo, c.p.c. della somma di Euro 100.000,00 oltre interessi legali dal giorno 22.10.2014 e fino al soddisfo.

Milano, 21 ottobre 2014

**il provvedimento in commento è stato modificato nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy*